TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO

SEDE DI ROMA

Ricorso con domanda cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a.

Per il Sig. [redacted] c.f. [redacted] nato a [redacted], ivi residente e rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Bonetti (c.f. BNTMHL76T24H501F) giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Roma alla via San Tommaso d'Aquino n. 47 e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org o al numero di fax 06.64564197.

Contro: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in persona del Leg.le rap.te p.t.

Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t.

Per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari e nella parte in cui occorrer possa,

- del provvedimento datato 14 dicembre 2022 n. prot. 410001/2-11 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con cui al ricorrente veniva comunicata la non idoneità al servizio militare [redacted]
- dei verbali della commissione medica e di ogni atto della stessa, anche non conosciuti, che ha determinato la non idoneità al servizio di parte ricorrente;
- del bando di concorso, e dei relativi allegati, del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale e nella parte in cui, anche interpretata, ha determinato la non idoneità al servizio militare di parte ricorrente;
- delle norme tecniche "*per lo svolgimento degli accertamenti psico – fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento dei 4187 allievi carabinieri in*

ferma quadriennale" nella parte in cui anche interpretata, ha determinato la non idoneità al servizio militare di parte ricorrente;

- della Direttiva tecnica "*per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. A norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*" nella parte in cui anche interpretata, ha determinato la non idoneità al servizio militare di parte ricorrente;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. A norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, con particolare riferimento all'articolo 582 e nella parte in cui anche interpretata ha determinato la non idoneità al servizio militare di parte ricorrente;
- della graduatoria definitiva di concorso e di ogni atto che ha determinato l'esclusione del ricorrente e la sua non idoneità;
- dell'elenco dei soggetti ammessi agli accertamenti attitudinali di cui all'articolo 11 del bando di concorso e comunque all'ultima fase del concorso;
- di ogni atto presupposto e consequenziale a quelli sopra indicati anche non conosciuto e nella parte in cui, anche interpretata ha determinato la non idoneità di parte ricorrente nonché la sua non assunzione;
- dei verbali de visita medica generale, de questionario anamnestico; del referto esame bioimpedenziometrico; del verbale visita oculistica; verbale visita cardiologica; verbale visita otorinolaringoiatra; verbale visita psichiatrica, verbale visita odontostomatologica, referti di laboratori conosciuti a seguito di riscontro all'accesso agli atti in data 18 gennaio 2023 nella parte in cui, anche interpretati, hanno determinato la non idoneità di parte ricorrente;
- del riscontro dell'amministrazione datato 4 gennaio 2023 con cui l'Amministrazione non comunicava il nominativo del controinteressato in

quanto per la stessa “non sono ancora individuabili i vincitori essendo in via di perfezionamento, in attesa del termine della selezione die rimanenti partecipanti, la graduatoria definitiva” e confermata nella comunicazione datata 13 gennaio 2023.

IN FATTO

Il sig.[redacted]partecipava al concorso per la selezione di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale e superava con successo la prova preselettiva svoltasi nel mese di settembre 2022. Successivamente, in data 10 novembre 2022, si sottoponeva alle prove fisiche che superava con successo tanto da avere un incremento di punteggio di 1.5 punti e in data 14 dicembre 2022 veniva sottoposto alle visite mediche di cui all’articolo 10 – “*accertamenti psicofisici*” del bando di concorso.

Il ricorrente veniva sottoposto sia ai test psicologici, che superava in maniera ottimale, sia alle visite mediche quali quella cardiologica, quella oculistica, quella odontoiatrica oltre a presentare tutte le analisi cliniche richieste dal bando.

Il sig.[redacted]dimostrava di avere tutte le idoneità psicofisiche per il superamento del concorso,[redacted]li veniva consegnato l’atto con cui la commissione medica lo dichiarava non idoneo[redacted]

In merito si precisa che la commissione medica conosceva di tale pregressa e risolta patologia non a seguito di accertamenti medici, ma in quanto era lo stesso[redacted] a dichiararlo al momento del colloquio con i medici militari che richiedevano la compilazione di una scheda personale e la dichiarazione di pregresse patologie.

Altra circostanza di particolare rilievo è che il candidato consegnava loro altresì una certificazione medica rilasciata[redacted] presso cui lo stesso era stato in cura e nella quale si legge testualmente: “*Si certifica che il paziente* [redacted] *è stato seguito presso il Dipartimento* [redacted]

Il paziente è stato sottoposto a trattamento chemioterapico secondo [redacted]

Da allora il paziente è stato sottoposto a periodici controlli ematochimici e strumentali, che hanno sempre confermato la remissione completa della patologia fino all'ultimo controllo di marzo 2022.

In considerazione del lungo follow-up, il ragazzo si può considerare guarito e non necessita più di controlli ematologici specialistici.

Per tale motivo il ragazzo non presenta alcuna controindicazione a qualsiasi attività lavorativa e/o a svolgere qualsiasi attività fisica/sportiva".

La Commissione medica dichiarava l'inidoneità dell'odierno ricorrente aprioristicamente, senza tenere in alcuna considerazione la certificazione dello specialista e senza effettuare alcun esame medico ulteriore che potesse giustificare la detta inidoneità.

Ad oggi sono in corso i c.d. colloqui attitudinali, ossia i colloqui con il perito selettore e quindi la parte finale e meno invasiva di tutta la prova concorsuale e alla quale seguirà la valutazione dei titoli dichiarati.

Palese è che la non idoneità del ricorrente e la sua conseguente esclusione dalle prove successive è da considerarsi del tutto illegittima.

IN DIRITTO

I. Carenza di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione delle Norme tecniche valutative per l'accertamento delle imperfezioni e infermità che son causa di non idoneità al servizio militare. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 582 dpr n. 90 del 15 marzo 2010. Violazione e falsa applicazione delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso ed in particolare dell'articolo 10 e di ogni allegato. Violazione del principio di buona ed imparziale amministrazione, del principio dell'imparzialità e della par

condicio tra i candidati. Eccesso di potere. Illogicità manifesta. Violazione del principio del merito. Violazione dell'art. 10bis l. 241/1990.

I.a. Come già esplicitato nella parte in fatto il [redacted] veniva dichiarato inidoneo per una patologia pregressa, risalente a ben oltre [redacted] anni addietro, e nonostante il superamento con successo di tutte le prove mediche e gli esiti positivi degli accertamenti strumentali.

La dichiarazione di inidoneità non seguiva ad alcun accertamento medico specialistico e veniva redatta nonostante il candidato consegnasse certificazione dell'Ospedale, pubblico, che lo aveva seguito durante tutto il percorso di guarigione [redacted]

In altre parole il giudizio di inidoneità non è motivato in alcun modo, ma è il frutto dell'arbitrarietà della Commissione medico legale.

Se il candidato non avesse dichiarato, al momento del colloquio iniziale con il medico, la pregressa e superata patologia mai la Commissione medica ne sarebbe venuta a conoscenza; difatti tutti gli accertamenti medici effettuati (sia le visite specialistiche sia le analisi cliniche) erano ottimi e non riportavano alcun segno della pregressa patologia.

Tantomeno la Commissione chiedeva ulteriore documentazione medica al [redacted] o l'effettuazione di altri esami specialistici per verificarne la reale idoneità.

I.b. [redacted] *dall'art. 582 del DPR 15 marzo 2010 n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare*" tanto si legge nel provvedimento impugnato.

In primis non può non rilevarsi come sia la medesima Amministrazione ad affermare e a riconoscere che trattasi di **<u>patologia pregressa</u>** dalla quale ad oggi il [redacted]

Conferma che alla Commissione fosse ben chiaro che trattasi di patologia pregressa dalla quale il [redacted] è guarito si ha anche dalla lettura della documentazione medica consegnata in data 18 gennaio 2023 dall'Amministrazione; difatti nel verbale di visita generale si legge [redacted]

Lo stesso articolo 582 richiamato e l'impianto dell'intero DPR 90/2010 fanno riferimento a patologie esistenti o tali da aver determinato una menomazione o comunque riduzione delle capacità psicofisiche del candidato tali da ridurne le ordinarie capacità e costituire una limitazione nello svolgimento delle ordinarie delle attività di carabiniere.

"*Gli accertamenti psico – fisici sanitari hanno lo scopo di verificare il possesso da parte dei concorrenti delle qualità psicofisiche richieste per superare dapprima il corso addestrativo e, successivamente, per svolgere le funzioni attribuite ai Carabinieri*", tanto si legge al punto 2 delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico – fisici del concorso approvate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (GURI – 4° serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022).

Dal canto suo l'articolo 579 – idoneità al servizio militare - DPR 90/2010 chiarisce che "*sono idonei al servizio militare i soggetti in possesso dell'efficienza psico – fisica che ne consente l'impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica e al ruolo di appartenenza. 2. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico – fisici, da indicare nei bandi di concorso. 3. Non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni e infermità previste dall'articolo 582*".

La normativa chiede l'attualità della infermità e/o della menomazione; non vi è alcun dubbio che il [redacted] non è affetto da alcuna infermità e/o menomazione che ne possa determinare l'inidoneità al servizio.

L'articolo 580 – *accertamento dell'idoneità al servizio militare* – del medesimo DPR richiede che il detto accertamento sia effettuato mediante "*visite mediche generali e*

specialistiche e provo fisico – psico – attitudinali, esclusivamente a carico dei competenti organi sanitarti militari" e l'articolo 582 propone un elenco di imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, non tassative e soggette ad aggiornamento con decreto del Ministero della difesa ex art. 581 proprio perché la finalità della disposizione è quella di verificare caso per caso l'idoneità al servizio non limitandosi ad un elenco di patologie imposto.

L'art. 582 lettera g) punto 1 richiamato nel provvedimento di inidoneità fa riferimento esplicito alle "*Neoplasie 1) tumori maligni*" come causa di esclusione; neoplasia di cui il [redacted] non è affetto e che non ha ridotto in alcuna maniera le proprie capacità psicofisiche ed attitudinali.

L'Amministrazione erra del tutto in quanto si limita a dare rilevanza ad un evento passato e del tutto superato da parte del ricorrente senza invece dare alcun rilievo alle prove fisiche e agli accertamenti effettuati tutti con esiti positivi.

L'intero impianto normativo richiede non solo che la malattia o la infermità sia esistente al momento dell'accertamento, ma soprattutto che sia tale da inficiarne le capacità psico – fisiche.

Nessuno dei due requisiti è soddisfatto nel caso del [redacted] che ha un'ottima condizione di salute e che veniva scartato per una pregressa patologia che non ne ha inficiato o diminuito in alcun modo le capacità psicofisiche e tantomeno quelle lavorative.

Dello stesso segno è la "*Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del PDR 15 marzo 2010 n. 90, recante Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005 n. 246"* che in caso di necessità prevede anche accertamenti ulteriori da svolgersi in strutture specialistiche terze al fine di rilevare "*la rilevanza clinica e medico – legale dell'affezione*". I tumori maligni e i tumori benigni o i loro esiti sono da considerarsi rilevanti quando esistenti o tali da produrre "*rilevanti alterazioni strutturali o funzionali*".

Sarebbe quantomeno bastato tenere in considerazione i risultati delle visite mediche e degli esami strumentali congiuntamente alla certificazione medica consegnata dal [redacted] per dichiararne l'idoneità; diversamente la commissione decideva di agire in violazione della normativa concorsuale e sottesa affliggendo al candidato la sanzione più grave, ossia l'esclusione dal concorso.

I.c. L'azione amministrativa non trova così una idonea motivazione, ma a parere della scrivente difesa ne è totalmente priva considerando che, come esplicitato, in merito non rileva neanche il generico richiamo all'articolo 582 DPR 90/200; era onere dei medici prendere atto delle attuali ed effettive condizioni del candidato. Tantomeno vi sono atti o verbali sottesi dai quali si possa emergere una diversa o esplicita motivazione.

In casi similari la giurisprudenza ha già avuto modo di pronunciarsi (*ex multiis* C.D.s. Sez. IV 30 aprile 2018 n. 2026; CdS ord. 31 agosto 2018 n. 4034) rilevando come sia onere dell'Amministrazione di indagare sulle reali condizioni del soggetto: "*impone che l'Amministrazione accerti specificatamente non solo la sussistenza di una patologia riconducibile nell'ambito di quelle indicate nella Direttiva Tecnica ..., ma anche la derivazione dalla stessa patologia di un evidente dismorfismo o di una rilevante limitazione funzionale, non vi è chi non veda come il giudizio impugnato risulti inficiato dai vizi di difetto di motivazione e carenza di istruttoria, attesa la totale carenza in esso di dati e/o elementi atti a dare conto dell'effettivo compimento da parte dell'Amministrazione dell'attività di indagine o, meglio, di accertamento dovuta in ordine all'esistenza delle conseguenze negative contemplate nel menzionato art. 582*" (TAR Lazio, I bis, sentenza n. 9917/2019).

Particolare è che nel caso di cui in parola è la Commissione stessa a riconoscere che l'inidoneità è stata determinata da una patologia "*pregressa*" e che alcun segno ha lasciato sulle capacità fisiche del candidato.

Non c'è chi non veda che il giudizio patito dal ricorrente è del tutto privo di alcuna idonea motivazione, ma il frutto di una errata applicazione ed interpretazione della normativa sopra riportata da parte della Commissione.

Il [redacted] perfettamente in salute (tanto che superava con successo tutte le prove fisiche e tutte le visite mediche) si vede oggi escluso dal servizio per il solo fatto di aver sofferto [redacted]) di una patologia pregressa e dalla quale oggi è totalmente guarito.

Conseguenza inevitabile è che ad essere violato è il principio del merito nonché quello della par condicio considerando che il ricorrente che gode di ottima salute si vede preferire soggetti che nelle precedenti prove ottenevano risultati inferiori, ma che nel loro passato non hanno patologie pregresse o magari non le hanno dichiarate; non è da dimenticare difatti che la Commissione conosceva della pregressa patologia non tramite gli esami medici effettuati, ma perché veniva riferito dallo stesso [redacted]

I.d. L'Amministrazione agiva in spregio di tutti i principi cardini del diritto amministrativo infliggendo al ricorrente la sanzione più grande dell'esclusione dal concorso (oltretutto dopo l'espletamento con successo di tutte le prove) senza un adeguato approfondimento delle reali condizioni psicofisiche dello stesso, ma trincerandosi su una opinione precostituita.

In merito è doveroso sottolineare che quantomeno l'amministrazione avrebbe dovuto effettuare comunicazione al ricorrente ex art. 10 bis L. 241/1990 al fine di comunicare l'accertamento in corso e permettere allo stesso di produrre ulteriore documentazione medica che atta ad attestare lo stato ottimo di salute di cui gode e che la pregressa e superata patologia non ha lasciato alcun segno o limitazione.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione, qualora la S.V. lo ritenesse opportuno, ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati, nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite, si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti i soggetti che partecipavano e che stanno

partecipando alle prove concorsuali. In merito si precisa che la difesa chiedeva espressamente all'Amministrazione di conoscere i dati del soggetto controinteressato, ma con comunicazione del 4 gennaio 2023 la stessa rappresentare che a Suo dire non vi erano soggetti controinteressati considerando che la procedura selettiva è ancora in corso (come da comunicazione allegata).

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.

Quanto esposto rende evidente la fondatezza del ricorso. Il danno grave ed irreparabile è, invece, reso dalla circostanza che il provvedimento di non idoneità impedisce al ricorrente di prendere parte alla successiva e ultima fase concorsuale ad oggi in corso di svolgimento prima della redazione della graduatoria finale, che verrà formalizzata a breve in modo tale da consentire agli idonei vincitori la partecipazione al corso di formazione.

E' dunque imprescindibile per il ricorrente ottenere un provvedimento cautelare di massima urgenza che gli consenta di poter partecipare alle successive fasi inerenti gli accertamenti attitudinali di cui all'articolo 11 del bando di concorso e già fissati per il 1 febbraio 2023 o comunque che gli permetta di essere rivalutato e/o riesaminato da una diversa e competente commissione e in caso di esito positivo di essere ammesso al pari di tutti gli altri candidati alle predette fasi concorsuali.

Nelle more della trattazione della domanda cautelare collegiale il ricorrente non avrebbe la possibilità di completare l'inter concorsuale pertanto, si richiede l'adozione di un provvedimento monocratico presidenziale d'urgenza, che sospenda gli effetti degli atti impugnati. In merito difatti si evince che ad oggi la prossima camera di consiglio è calendarizzata per il giorno 25 gennaio 2023 e non ci sono i termini di legge per la fissazione della presente procedura, mentre la successiva camera di consiglio è calendarizzata per l'8 febbraio 2023 ossia dopo le successive prove concorsuali.

La mancata concessione della misura cautelare precluderebbe a parte ricorrente la partecipazione alla procedura nelle more della definizione di merito del contenzioso, pregiudicando in modo grave e irreparabile la possibilità di programmare altre scelte

di vita e lavorative.

A sostegno dell'istanza cautelare, val la pena rammentare che in casi analoghi, anche il Consiglio di Stato ha disposto analoghe ammissioni con riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 22 gennaio 2008 n. 293; 20 dicembre 2005, n. 6305 e 24 gennaio 2006 n. 351), rilevando "*che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di ragione*" (ord. n. 6305/05) e "*che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito*" (ord.N.351/06).

Ove si reputi necessario accertare l'idoneità del ricorrente, voglia codesto ecc.mo Collegio disporre accertamento tecnico d'ufficio (riesame) anche in contraddittorio tra le parti, che abbia il fine di verificare la sussistenza o meno delle patologie o delle motivazioni, che hanno determinato il giudizio di non idoneità (cfr. Tar Lazio ord. 7311/2011, reg. ric. 7320/2011) e ciò già anche con decreto monocratico d'urgenza secondo i precedenti dell'ecc.mo Tribunale (cfr. specificamente per le prove attitudinali, Tar Lazio, I bis, Pres. Anastasi, decreti nn. 3305/2017; 2919/2017; 1707/2017, ordinanza n. 07889/2021, n.5900/2021).

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

In ogni caso si chiede, per le stesse ragioni di cui sopra, la conferma del provvedimento monocratico e/o la concessione della tutela cautelare collegiale alla prima camera di consiglio utile. Ci si riporta, per il resto, agli argomenti svolti con il presente atto.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

previa concessione delle misure cautelari anche monocratiche e subspecie di rivalutazione, nelle forme indicate in ricorso, ed eventualmente di tutte le ulteriori istanze sopra formulate, l'annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto;

- in via principale accogliere il presente ricorso con conseguente ammissione del ricorrente alla partecipazione delle successive prove concorsuali;

- in via gradata, accogliere il ricorso annullando tutti gli atti impugnati ed ordinare all'Amministrazione resistente di effettuare una nuova rivalutazione e/o riesame della idoneità psicofisica del ricorrente condannando, altresì, l'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dal ricorrente per opporsi alla illegittima esclusione dalla procedura;

- in ogni caso l'emanazione di qualsiasi provvedimento finalizzato alla tutela degli interessi di parte ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii., il sottoscritto procuratore dichiara che il presente giudizio è soggetto al versamento del contributo unificato di € 650,00.

Roma, 4 gennaio 2023 Avv. Michele Bonetti

Firmato digitalmente da: BONETTI MICHELE
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 18/01/2023 12:25:28